|  |  |
| --- | --- |
|  |  Tel. 0881762111 PEC: arcacapitanata@pec.arcacapitanata.it Website: [http://www.arcacapitanata.it/](http://www.provincia.foggia.it/) E-procurement: https://arcacapitanata.traspare.com/ |
| **Procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 36/2023 per l’affidamento di contratti pubblici di *lavori* nei settori ordinari, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.** |
| **Oggetto:** **Programma integrato di edilizia residenziale sociale di cui alle delibere CIPE n. 127/2017 e n. 55/2019, D.I. n. 193/2021. Intervento di realizzazione di n. 64 alloggi di ERP in via Lucera sito nel Comune di Foggia.****Finanziamento € 11.900.000,00**  |
| **C.U.P.** | E71B19000960003 |
| **C.I.G.** | \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* |
| **C.U.I.** | L00131190712202400030 |

 ***Allegato n. 8 – Schema di Contratto***

Sommario

[Art.1 Valore delle premesse e degli allegati 4](#_Toc170815234)

[Art. 2 Oggetto e termine di ultimazione dei lavori 5](#_Toc170815235)

[Art. 3 Disciplina dell’Appalto 5](#_Toc170815236)

[Art. 4 Corrispettivo 5](#_Toc170815237)

[Art. 6 Piani di sicurezza 6](#_Toc170815238)

[Art. 7 Obbligazioni dell’Aggiudicatario 7](#_Toc170815239)

[Art. 8 Tutela e sicurezza dei lavoratori 9](#_Toc170815240)

[Art. 9 Modalità e termini di esecuzione dei lavori, proroghe e sospensioni 11](#_Toc170815241)

[Art. 10 Subappalto 11](#_Toc170815242)

[Art. 11 Penali 13](#_Toc170815243)

[Art. 12 Varianti 14](#_Toc170815244)

[Art. 13 Revisione prezzi 15](#_Toc170815245)

[Art. 14 Cauzione definitiva e polizze assicurative 15](#_Toc170815246)

[Art. 15 Fatturazione 16](#_Toc170815247)

[Art. 16 Obblighi dell'Aggiudicatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 16](#_Toc170815248)

[Art. 17 Cessione del contratto, del credito e del corrispettivo dell’appalto 17](#_Toc170815249)

[Art. 18 Recesso 17](#_Toc170815250)

[Art. 19 Risoluzione 18](#_Toc170815251)

[Art. 20 Trasparenza 19](#_Toc170815252)

[Art. 21 Direttore Tecnico 19](#_Toc170815253)

[Art. 22 Elezione di domicilio 20](#_Toc170815254)

[Art. 23 Foro competente 20](#_Toc170815255)

[Art. 24 Trattamento dei dati, consenso al trattamento 20](#_Toc170815256)

[Art. 25 Codice di comportamento - Divieto di pantouflage 21](#_Toc170815257)

[Art. 26 Spese contrattuali 22](#_Toc170815258)

[Art. 27 Clausola finale 22](#_Toc170815259)

**CONTRATTO**

**PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL’ INTERVENTO DI “REALIZZAZIONE DI N. 64 ALLOGGI DI ERP IN VIA LUCERA SITO NEL COMUNE DI FOGGIA”**

**C.I.G. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*; CUP E71B19000960003**

###### tra

Arca Capitanata – Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare, con sede legale in Foggia, Via Romolo Caggese n. 2, CF e P.IVA 00131190712, (nel seguito per brevità anche “Arca Capitanata” o “Stazione Appaltante”), in persona del Dott. Massimo Raponi, nella qualità di Direttore, delegato alla sottoscrizione del presente contratto (scrittura privata), in nome e per conto della predetta Agenzia, giusta Delibera dell’Amministratore Unico di ARCA Capitanata n. 21 del 28/02/2023,

###### e

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*, sede legale in \_\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di \_\_\_\_\_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_\_, P. IVA\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_\_\_\_ legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_\_\_ (di seguito nominata, per brevità, anche “**Aggiudicatario**”);

PREMESSO CHE

Con  D.G.R. n. 2418 del 19/12/2019 la Regione Puglia ha individuato l’ARCA Capitanata quale soggetto proponente di un intervento nell’ambito del “Programma integrato di edilizia residenziale e sociale” a valere sulle risorse assegnate con decreto MIT del 4 luglio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27/08/2019, relative alle Delibere CIPE n. 127 del 22/12/2017 e n. 55 del 24/07/2019: “Edilizia residenziale pubblica: aggiornamento degli indirizzi per l’utilizzo delle risorse residue assegnate alle finalità di cui agli articoli 2, comma 1, lettera f) e 3, comma 1, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457, norme per l’edilizia residenziale”;

Con Decreto Interministeriale n. 193 del 3 maggio 2021 è stato approvato l’elenco dei soggetti ammessi a finanziamento tra i quali il seguente programma, individuato dalla Regione Puglia con la su citata D.G.R. n. 2418 del 19/12/2019;

Con determina n. 1504 del 28/10/2022 è stato affidato l’incarico di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dei nuovi alloggi di ERP in Foggia;

Con Delibera dell’Amministratore Unico di Arca Capitanata n. 110 del 18/06/2024 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di n. 64 alloggi di ERP da realizzarsi nel Comune di Foggia alla Via Lucera per un importo complessivo di e 11.900.000,00 (€ 9.123.530,25 finanziati con Decreto Interministeriale n. 193 del 03/05/2021, co-finanziamento ARCA Capitanata di € 1.824.706,05 con Decreto del C.S. n. 11 del 24/02/2022 autorizzato dalla Regione Puglia con D.D. n. 416 del 12/12/2022 e finanziamento integrativo di ARCA Capitanata pari a € 951.763,70 rinveniente dalla L. 560/1993 giusta Delibera dell’Amministratore Unico di Arca Capitanata n. 190 del 10/10/2024, autorizzato dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 1470 del 04/11/2024);

Con Delibera dell’Amministratore Unico di Arca Capitanata n. 262 del 18/12/2024, è stato disposto di procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo per un importo complessivo stimato a base d’asta di € 8.842.775,00 escluso iva al 10% ed oneri per la sicurezza per € 427.225,00 e l’opzione per l’esecuzione di lavori aggiuntivi e/o migliorativi, ai sensi dell’art. 120 c. 1 lett. a), b) e c) D.Lgs 36/2023, pari ad € 255.663,64 iva al 10% esclusa;

Con Deliberazione dell’Amministratore Unico di ARCA Capitanata n.\_\_\_\_ del \_\_/\_\_\_/\_\_\_, esecutiva, previo espletamento di gara a procedura aperta in modalità, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito: “**Codice**”), l’Operatore economico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ è risultato Aggiudicatario sulla base dell’offerta da questi presentata per un importo di €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, escluso iva, oneri per la sicurezza pari ad € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e costi per la manodopera pari ad €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (“**Offerta**”);

L’Aggiudicatario, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i lavori oggetto del presente Contratto ed eseguire le prestazioni, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

L’Aggiudicatario dichiara che quanto risulta dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Speciale d’Appalto e nel Progetto Esecutivo e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto della prestazione, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica dello stesso e per la formulazione dell’offerta;

L’Aggiudicatario ha presentato valida documentazione amministrativa, offerta tecnica ed offerta economica ai fini della stipula che, anche se non materialmente allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale.

Il R.U.P. ha perfezionato, con esito positivo, il subprocedimento di verifica del possesso da parte dell’impresa aggiudicataria dei requisiti generali e speciali.

Per quanto non espressamente riportato nel presente contratto, l’appalto è regolato dai seguenti documenti di gara, che, ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale: Disciplinare di gara, Capitolato Speciale Appalto, tutta la documentazione di gara approvata con la Delibera dell’A.U. n. 262 del 18/12/2024 (indizione); Offerta Economica presentate nella procedura di gara dall’impresa aggiudicataria; Deliberazione dell’A.U. n…… del gg/mm/aaaa (aggiudicazione).

L’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 117 del D.lgs. 36/2023, ha prestato cauzione definitiva a mezzo di garanzia fideiussoria n° \_\_\_\_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_ per un importo di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_pari al \_\_\_% del valore complessivo del contratto.

**Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

# Art.1 Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente contratto, ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto l’offerta tecnica ed economica dell’Aggiudicatario, anche se non materialmente allegata.

# Art. 2 Oggetto e termine di ultimazione dei lavori

La Stazione Appaltante affida all’Aggiudicatario, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione a perfetta regola d’arte lavori relativi all’intervento di “**Realizzazione di n. 64 alloggi di ERP in via Lucera sito nel Comune di Foggia**”, da eseguire in base al progetto esecutivo, approvato con Delibera dell’Amministratore Unico n. 110 del 18.06.2024, posto a base di gara (il “**Progetto Esecutivo**”), nonché secondo le previsioni minime descritte nel Capitolato Speciale d’Appalto (“**CSA**”), nel Disciplinare di gara (“**Disciplinare di gara**”) e relativi allegati (in seguito i “**Lavori**”) che si intendono qui integralmente riportati - CPV Prevalente: 45210000-2 “Lavori generali di costruzione di edifici” - C.U.P. E71B19000960003.

Il termine di ultimazione dei lavori è di **913 (novecentotredici)** giorni naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, secondo le tempistiche indicate nel Cronoprogramma, nel Progetto Esecutivo e nel CSA;

# Art. 3 Disciplina dell’Appalto

L’affidamento dei Lavori è concesso all’Aggiudicatario subordinatamente alla piena e incondizionata osservanza delle condizioni contenute nel Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. del 19.04.2000 n. 145, nel Progetto esecutivo, nel Piano di sicurezza e coordinamento, nei Piani di sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, nel Computo Metrico Estimativo, nel Quadro economico, nel CSA e nell’offerta Tecnica ed Economica presentate dall’Aggiudicatario.

Per tutto quanto non previsto e/o specificato dai documenti sopra richiamati, l’appalto è soggetto all’osservanza della normativa applicabile in materia di appalti pubblici di lavori di cui al D. Lgs. n. 36/2023, al D.P.R. n. 207/2010 e al DM 7 marzo 2018, n. 49, per le parti ancora in vigore.

# Art. 4 Corrispettivo

Per lo svolgimento dei Lavori, all'Aggiudicatario sarà riconosciuto un corrispettivo interamente a **corpo**, solo ed esclusivamente in considerazione delle lavorazioni effettivamente chieste dalla Stazione Appaltante e svolte dall'Aggiudicatario, determinato mediante applicazione del ribasso offerto in sede di gara, pari al \_\_\_\_\_%, agli importi indicati nell’Elenco prezzi Unitario allegato al Contratto (Allegato \_\_) (il “**Corrispettivo**”).

Il Corrispettivo è comprensivo di tutti gli oneri e le spese, diretti e indiretti, nessuno escluso, connessi e derivanti dall’esecuzione del Contratto.

L’importo complessivo dei Lavori non può in ogni caso superare il tetto massimo complessivo di Euro [\*], IVA esclusa, di cui oneri per la sicurezza Euro [\*\*\*], non soggetti a ribasso d’asta ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

La Stazione Appaltante non corrisponderà alcun corrispettivo per interventi effettuati dall'Aggiudicatario senza la previa richiesta da parte di Arca Capitanata e senza la previa autorizzazione del relativo costo.

In ogni caso, gli oneri per la sicurezza saranno quantificati in relazione al Servizio effettivamente svolto.

Arca Capitanata non assume alcuna responsabilità in merito alla stima degli importi presunti complessivi e, pertanto, l’Appaltatore, con la sottoscrizione del Contratto, rinuncia a pretendere qualsiasi risarcimento o indennizzo nel caso in cui l’importo effettivo del corrispettivo dovesse essere inferiore a quello stimato.

Il Corrispettivo è finanziato come riportato nelle premesse.

**Art. 5 Modalità di pagamento del Corrispettivo e anticipazione**

I pagamenti a favore dell’Aggiudicatario e degli acconti, per l'esecuzione del presente contratto, saranno effettuati in conformità di quanto stabilito dal Capo III del Capitolato Speciale di Appalto mediante ordinativi esigibili presso il Tesoriere dell'Arca Capitanata nei termini in esso previsti, salvo eventuali successive modifiche.

Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante corrisponderà all'Aggiudicatario un'anticipazione pari al 20% del Corrispettivo entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei Lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Il pagamento del Corrispettivo avverrà a Stati di Avanzamento Lavori (“SAL”), nei termini e con le modalità previste nel Capo III, art. 3.2 del CSA, previa verifica della regolarità contributiva (DURC), sempre e soltanto in considerazione delle Lavorazioni effettivamente chieste da Arca Capitanata ed eseguite dall’Appaltatore.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. La relativa disciplina trova applicazione anche nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni dovute ai dipendenti dei subappaltatori autorizzati secondo le disposizioni dell’art. 11 comma 6 del D. Lgs.36/2023.

In caso di raggruppamento temporaneo di cui all’art. 65, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 36/2023, le fatture dovranno essere distinte per ciascuno dei componenti l’Associazione Temporanea e dovranno essere vistate e trasmesse alla Stazione Appaltante dall'impresa Capogruppo. Il pagamento sarà effettuato nei termini e con le modalità previsti nel Capo III, art. 3.2 del CSA.

# Art. 6 Piani di sicurezza

Si applicano gli artt. 26 e 100 del D. Lgs. n. 81/2008.

L’Aggiudicatario è obbligato a osservare scrupolosamente e a fare osservare a eventuali subappaltatori, e senza riserve o eccezioni il Piano di sicurezza e coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza e messo a disposizione della Stazione Appaltante.

Entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei Lavori, l’Aggiudicatario deve consegnare alla Stazione Appaltante eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

La Stazione Appaltante, acquisite le osservazioni dell’Aggiudicatario, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento a quanto segnalato dall'Aggiudicatario. In ogni caso tutti i piani di sicurezza costituiscono parte integrante del Contratto.

Se l’Aggiudicatario, per la realizzazione dei Lavori, richiederà l’ausilio di eventuali subappaltatori, anche questi ultimi dovranno predisporre opportuno Piano Operativo di Sicurezza prima di iniziare i lavori. Ai sensi dell'art. 119, comma 15 del Codice, l'Aggiudicatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il Piano di Sicurezza e Coordinamento dell'Appalto.

In ogni caso tutti i piani di sicurezza costituiscono parte integrante del Contratto.

È compito e onere dell’Aggiudicatario osservare e fare osservare a eventuali subappaltatori tutte le prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento e ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza e igiene del lavoro che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

Prima della consegna dei Lavori, l'Aggiudicatario dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in cui si colloca l’appalto.

# Art. 7 Obbligazioni dell’Aggiudicatario

Si richiama quanto stabilito dal Capo II “Prestazioni dell’Appaltatore” dall’art. 2.2.0 e ss del C.S.A. che si intendono integralmente riportati.

L’Aggiudicatario si impegna altresì:

* a svolgere con propri mezzi e con gestione a proprio rischio tutte le attività necessarie e idonee allo svolgimento dei Lavori richiesti dalla Stazione Appaltante, nonché ad agire con diligenza, entro i termini previsti dal Contratto, nelle singole richieste di intervento e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili;
* a provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli oneri e obblighi necessari all’esecuzione dei Lavori, con le modalità previste dal Contratto e dagli elaborati progettuali allegati;
* a rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili al Contratto e all’esecuzione dei Lavori;
* a ottenere tutte le autorizzazioni e, comunque, a rispettare tutte le formalità amministrative necessarie e utili all’esecuzione dei Lavori e a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dalla legge in riferimento alle prestazioni oggetto di affidamento anche con riguardo al personale impiegato;
* a porre in essere ogni adempimento necessario per eseguire a regola d’arte i Lavori nei termini contrattualmente previsti;
* a provvedere a tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare, durante l’esecuzione del Contratto, incidenti e danni alle persone e agli immobili nei quali i Lavori saranno eseguiti;
* ad assumersi integralmente gli oneri relativi al ripristino/risarcimento di eventuali danneggiamenti intervenuti durante lo svolgimento dei Lavori;
* ad adottare tutte le misure e le procedure necessarie e/o opportune per il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
* a garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite nell’esecuzione del Contratto;
* a smaltire i rifiuti prodotti nello svolgimento dei Lavori nel rispetto delle leggi vigenti in materia, impegnandosi altresì a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante – nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza del Contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) avanzata in relazione all’inadempimento di tale obbligo;
* a mettere a disposizione della Stazione Appaltante la documentazione attestante la corretta gestione del ciclo dei rifiuti;
* ad adottare sotto la propria esclusiva responsabilità ogni azione o presidio necessario o opportuno per la protezione dell’ambiente e la prevenzione di qualsiasi forma di contaminazione o semplice dispersione di rifiuti o sostanze pericolose per la salute umana o per la preservazione dell’ambiente sia all’interno che all’esterno del cantiere, nonché per evitare danni o lesioni a persone, cose e/o animali derivanti da inquinamento, emissioni, infiltrazioni, rumori o altre forme di molestia che siano conseguenza dei suoi metodi operativi, impegnandosi altresì a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante;
* a prendere accordi con le Autorità preposte al controllo della viabilità (VV.UU., Polizia Stradale, ecc.) per le modalità e i tempi di esecuzione dei Lavori;
* a fornire al Direttore dei lavori adeguata documentazione fotografica in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione, o comunque a richiesta della Direzione dei lavori;
* a rilevare le opere eseguite in contraddittorio con la Direzione dei lavori, presente con un proprio tecnico, e a redigere un apposito elaborato denominato “Rilievo come costruito” o “AS BUILT”, contenente tutte le informazioni richieste dalla Direzione dei lavori per avere un quadro esauriente, esaustivo e preciso di tutte le lavorazioni “così come costruite” nell’ambito dell’affidamento;
* ad attivare, a propria cura e spese, per tutta la durata dei Lavori, un’assicurazione contro il furto e gli atti vandalici per i materiali eventualmente approvvigionati dalla Stazione Appaltante e custoditi nell’area individuata da quest’ultima ad attuare tutte le prescrizioni contenute negli atti autorizzativi del finanziamento;
* a ottemperare a ogni richiesta informativa e tecnico-operativa che Arca dovesse rivolgergli in forza degli impegni di monitoraggio e rendicontazione assunti da Arca nel corso dell’esecuzione del Contratto finalizzata al monitoraggio dell’esecuzione e alla rendicontazione dei Lavori, impegnandosi quindi a fornire le risposte, i documenti e gli elaborati a Arca entro il termine dallo stesso indicato nella richiesta;
* a conservare la documentazione relativa alle attività svolte e ai costi sostenuti durante l’affidamento;
* a eseguire i Lavori nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi, come indicato nel C.S.A.

L’Aggiudicatario espressamente riconosce, dichiara e assume l’obbligo, assumendosene tutte le responsabilità e gli oneri economici relativi avendoli attentamente valutati nell’Offerta e nel Corrispettivo:

* di avere tenuto conto nella valutazione e determinazione del Corrispettivo di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del Contratto e di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull’esecuzione dell’appalto;
* di avere adeguata esperienza nell’esecuzione di contratti analoghi, per tipologia e valore, a quelli oggetto di appalto e di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari allo svolgimento delle prestazioni;
* di avere la disponibilità dei mezzi e degli operai necessari per procedere all’esecuzione dei Lavori.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipulazione del Contratto, resteranno a esclusivo carico dell’Aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il Corrispettivo pattuito.

L’Aggiudicatario è responsabile per:

* i danni derivanti dalla cattiva, insufficiente o comunque erronea esecuzione dei Lavori;
* ogni danno che possa derivare alla Stazione Appaltante e ai terzi in relazione all’espletamento dei Lavori e a cause connesse all’esecuzione del Contratto.

Ferma restando la comminazione delle penali previste dal Contratto, l’Aggiudicatario è tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a eseguire nuovamente i lavori in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali, previa specifica segnalazione da parte della Stazione Appaltante.

**Art. 8 Tutela e sicurezza dei lavoratori**

L’Aggiudicatario si obbliga:

* ad applicare integralmente nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti;
* ad applicare il contratto, nella sua interezza. I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla sua struttura e dimensioni e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale;
* a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo 11 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e dell’art. 119 comma 7 del medesimo D.lgs.
* ad assumere responsabilità verso la Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali sub appaltatori, per quelle opere speciali per le quali tale rapporto è ammesso, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti. Il fatto che il sub appalto non sia stato autorizzato non esime l’impresa dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
* a comunicare tempestivamente all'Agenzia appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi, anche ai sensi del D.lgs. 36/2023.

Tutti gli oneri relativi alla sicurezza sono a carico dell’Aggiudicatario e sono compresi nel Corrispettivo.

Ai sensi dell’art. 11, comma 6 del D. Lgs. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Aggiudicatario o del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del Contratto, il RUP procederà a invitare per iscritto il soggetto inadempiente a provvedere alla regolarizzazione entro 15 giorni. Decorso tale termine, la Stazione Appaltante procederà direttamente al pagamento a favore dei lavoratori delle retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Aggiudicatario in forza del Contratto.

Nell’ipotesi di inadempimento anche ad uno solo degli obblighi di cui ai precedenti paragrafi, la Stazione Appaltante, previa comunicazione all’Aggiudicatario delle inadempienze ad essa eventualmente denunciate dalle Autorità competenti, avrà facoltà di sospendere il pagamento del Corrispettivo, fermo restando l’obbligo per l’Aggiudicatario di regolare esecuzione del Contratto. Il suddetto importo sarà restituito all’Aggiudicatario, senza alcun onere aggiuntivo, nel momento in cui l’Autorità competente avrà dichiarato che l’Aggiudicatario si è uniformato alla vigente normativa in materia di lavoro e previdenza. Nel caso in cui l’Aggiudicatario non si conformi alla normativa il Contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Ai sensi dell’art. 11, comma 6 del D. Lgs n. 36/2023, qualora il DURC acquisito dalla Stazione Appaltante segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto, la Stazione Appaltante tratterrà dal pagamento del Corrispettivo l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Nei dieci giorni successivi all’inizio dell’esecuzione del Contratto, l’Aggiudicatario dovrà comunicare l’elenco del personale che sarà adibito ai Lavori e il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi degli articoli 31 e ss. del D. Lgs. 81/2008.

A garanzia delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, ai sensi dell'art. 7 del Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici (D.M. del 19.4.2000 n. 145), su ciascuna rata di acconto verranno applicate ritenute del 0,50 %.

A valere sulle ritenute suddette la Stazione Appaltante dispone il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo l'approvazione del collaudo, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato alla Stazione Appaltante eventuali inadempienze.

**Art. 9 Modalità e termini di esecuzione dei lavori, proroghe e sospensioni**

I Lavori verranno eseguiti sulla base delle condizioni, dei termini e delle modalità esecutive indicate negli atti di gara, nel progetto esecutivo, nel CSA e nel Contratto e, in particolare, in considerazione di quanto previsto negli atti che hanno concesso il finanziamento.

Per quanto riguarda le proroghe e le sospensioni dei termini si richiama quanto stabilito nel Capo I, art. 1.4 del CSA e dall'art. 121 del D.lgs. 36/2023.

**Art. 10 Subappalto**

L’aggiudicatario ha dichiarato nella domanda di partecipazione e nel DGUE che si avvarrà/non si avvarrà del subappalto.

Il subappalto è previsto secondo le disposizioni dell’art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e, Il soggetto affidatario del contratto esegue in proprio le prestazioni richieste. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è nulla. E’ altresì nullo l’accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera (cfr. art.119 comma 1 del Codice).

Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore (cfr. art.119 comma 2 del Codice).

Ai sensi dell’art.119 comma 4 del Codice, il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, a condizione che: a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire; b) non sussistano a carico del subappaltatore le cause di esclusione di cui agli artt.94-95-96-97-98 del Codice; c) all’atto dell'offerta siano stati indicati le opere o i lavori e relative parti che si intende subappaltare.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo delle cause di esclusione di cui agli artt.94-95-96-97-98 del Codice e il possesso dei requisiti di ordine speciale in relazione alla prestazione subappaltata. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto (cfr. art.119 comma 6 del Codice).

Ai sensi dell’art.119 comma 7 del Codice, l’appaltatore è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E’, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'appaltatore sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori, relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui agli artt.9495-96-97-98 del Codice (cfr. art.119 comma 10 del Codice).

L’Agenzia corrisponde direttamente al subappaltatore, ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore; c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente (cfr. art.119 comma 11 del Codice).

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale (cfr. art.119 comma 12 del Codice).

L'affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. L’Agenzia provvede al rilascio dell’autorizzazione del subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Agenzia sono ridotti della metà (cfr. art. 119 comma 16 del Codice).

Le prestazioni oggetto del contratto di appalto, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura delle prestazioni da effettuare, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali (cfr. art. 119 comma 17 del Codice). Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili (cfr. art.119 comma 18 del Codice).

L'affidatario comunica alla Agenzia, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub‐contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub‐contraente, l’importo del sub‐contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub‐contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato (cfr. art.119 comma 2 del Codice).

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il Direttore dei Lavori svolge le seguenti funzioni: verificare la presenza negli ambienti di intervento delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l’effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell’esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite in subappalto e rilevando l’eventuale inosservanza da parte di quest’ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al R.U.P. (cfr. art. art.31 comma 2 lett. d) dell’Allegato II.14 del Codice).

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si applica l’art.119 del Codice.

**Art. 11 Penali**

In caso di inesatto adempimento o di ritardo nell’adempimento o, comunque, in caso di inadempienze differenti dall’omissione di prestazioni inerenti all’esecuzione dei Lavori, la Stazione Appaltante si riserva di applicare una penale pari all’uno per mille del Corrispettivo per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, da trattenersi direttamente dalle somme spettanti all’Aggiudicatario in forza del Contratto.

Le penali sono indicate nel Capo I, art. 1.5 del Capitolato Speciale di Appalto.

Ferme restando le fattispecie oggetto di risoluzione, l’importo delle penali può essere aumentato fino al doppio quando l’inadempimento:

- consegua a precedente richiamo scritto o penale disposta per il medesimo caso;

- quando sia accertato il suo carattere diffuso o perdurante, e non circoscritto ad un singolo evento isolato o episodico;

- nel caso si manifesti come sistematico, abituale o configuri gravi atteggiamenti elusivi o fraudolenti della ditta, ovvero consegua a penale precedentemente applicata di identica tipologia.

Le penali per ritardato adempimento saranno calcolate rispetto al:

1. ritardo dall’Aggiudicatario rispetto al termine contrattuale per la realizzazione dei lavori dalla data del verbale di consegna dei lavori;
2. ritardo dall’Aggiudicatario rispetto ai termini contrattuali per l’esecuzione delle singole lavorazioni ed attività di cui al C.S.A.

Gli eventuali ritardati e/o mancati e/o parziali adempimenti delle obbligazioni contrattuali e l’applicazione della penale di cui sopra verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto, tramite PEC, dal Direttore Lavori.

L’Aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni al D.L. nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla ricezione della detta contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Direttore di cui sopra ovvero non vi sia stata risposta o la medesima non sia pervenuta nel termine indicato, egli segnalerà tempestivamente i ritardi e/o le disfunzioni e/o gli inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali al R.U.P., trasmettendo a quest’ultimo la corrispondente documentazione, il quale applicherà all’Aggiudicatario le penali come sopra indicate.

L’importo delle penali può essere decurtato fino alla metà quando, in base alle controdeduzioni dell’Aggiudicatario, ai correttivi da esso tempestivamente adottati, o in base a quanto autonomamente rilevato da Arca Capitanata l’inadempimento si configuri come lieve ed episodico, ovvero emergano oggettive circostanze attenuanti che, pur non esimendo totalmente l’Aggiudicatario da responsabilità, siano meritevoli di considerazione.

Le penali sono applicate mediante compensazione sui crediti oppure, alternativamente, rivalendosi sulla garanzia fideiussoria.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l’Aggiudicatario dall’adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.

In ogni caso, l’applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante a pretendere il risarcimento dell’eventuale maggiore danno.

Nel caso in cui l’importo complessivo delle penali superi il 10% del Corrispettivo, la Stazione Appaltante potrà risolvere il Contratto.

# Art. 12 Varianti

Ai sensi dell'art. 120 del Codice, la Stazione Appaltante può apportare variazioni al Contratto nei seguenti casi:

1. per cause impreviste e imprevedibili accertate dal Responsabile Unico del Progetto;
2. per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità o altri enti proposti alla tutela di interessi rilevanti.

La Stazione Appaltante può altresì ordinare lavori supplementari, resisi necessari in corso d'opera e non inclusi nel presente appalto, qualora la variazione del contraente sia impraticabile per motivi economici o tecnici, ovvero comporti notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi a carico della Stazione Appaltante.

Le variazioni ordinate dalla Stazione Appaltante nei predetti casi non devono alterare la natura del Contratto e non possono comportare un aumento del prezzo superiore al 50% del valore iniziale dell'appalto. In caso di più modifiche successive, tale ultima limitazione si applica al valore di ciascuna variante.

Ferme restando le responsabilità dei progettisti, sono altresì ammesse le varianti che si rendono necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera e la sua utilizzazione. Il valore di tali varianti non deve superare la soglia fissata dall'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 con riferimento agli appalti di lavori ovvero il 15% del valore iniziale del Contratto.

Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, delle prestazioni oggetto del Contratto che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione, fino alla concorrenza del quinto dell'importo del Contratto e a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali. Le varianti di cui al presente paragrafo sono approvate dal Responsabile Unico del Progetto.

L’Aggiudicatario è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni alle stesse condizioni previste dal Contratto. Il corrispettivo delle variazioni sarà approvato dalla Stazione Appaltante su proposta del Responsabile Unico del Progetto prima di essere ammesso nella contabilità dei lavori. Per la determinazione del corrispettivo relativo alle varianti i nuovi prezzi relativi alle prestazioni effettuate per l’esecuzione delle varianti sono soggetti al ribasso indicato dall’Aggiudicatario nell’Offerta.

Le varianti di cui al presente paragrafo sono approvate dal Responsabile Unico del Progetto.

In ogni caso, l’Aggiudicatario ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore dei Lavori abbia ordinato, a condizione che queste non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto.

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile Unico del Progetto, la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei lavori, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

# Art. 13 Revisione prezzi

Il Corrispettivo potrà essere soggetto a revisione e variazione ai sensi dell’art. 60 del Codice, secondo quanto di seguito indicato.

Le variazioni di prezzo che determina un mutamento del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla Stazione Appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al Corrispettivo. In tal caso, si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse a disposizione della Stazione Appaltante, anche derivanti da ribassi d’asta.

In questo caso, l’Aggiudicatario può presentare istanza di revisione dei prezzi, corredata dalla documentazione attestante l’effettiva variazione (es. fatture, contratti e/o dichiarazioni dei fornitori) rispetto a quanto vigente al momento della presentazione dell’Offerta.

Ricevuta l’istanza, la Stazione Appaltante avvia apposita istruttoria per verificare l’effettiva variazione dei prezzi e, in caso di esito positivo, riconosce l’adeguamento dei prezzi nella misura massima dell’80% della variazione eccedente la soglia minima del 5% dei prezzi contrattuali. Ai fini della determinazione dell’effettiva variazione dei prezzi e dei costi, la Stazione Appaltante utilizzerà gli indici sintetici di costo di costruzione, elaborati da ISTAT.

1. **Art. 14 Cauzione definitiva e polizze assicurative**

L’Aggiudicatario, a garanzia degli obblighi assunti, ha costituito idonea garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 117 del D.lgs. 36/2023, pari ad € \_\_\_\_\_\_ a mezzo di garanzia fideiussoria n. \_\_\_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_\_\_\_ pari al \_\_\_\_\_\_ del valore netto dell’importo contrattuale, fatte salve le variazioni di cui al comma 8 dell’art. 106 del succitato decreto.

La cauzione definitiva sarà restituita all'Aggiudicatario entro 60 (sessanta giorni) dall'emissione del certificato di collaudo delle opere eseguite.

A copertura di eventuali danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, l’Aggiudicatario ha presentato polizza di assicurazione la fideiussione n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rilasciata da\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ai sensi dell’art. 117 comma 10 del D. Lgs n. 36/2023;

L’Aggiudicatario dichiara e garantisce che tale polizza (punto che precede) prevede un massimale per sinistro, per persona e per danni a cose non inferiore a € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) e comprende, oltre alle garanzie usuali per le tipologie di polizze in questione, le seguenti garanzie a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. infortuni subiti dai dipendenti dell’assicurato non soggetti all’obbligo di assicurazione INAIL e rivalse INAIL;
2. cessione di lavori in subappalto e responsabilità per fatto di subappaltatori;
3. infortuni subiti da subappaltatori e loro dipendenti;
4. insufficienti misure a protezione dell’incolumità di terzi;
5. responsabilità in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura delle suddette polizze non potranno essere fatti valere nei confronti della Stazione Appaltante, per cui l’Aggiudicatario sarà in ogni caso tenuto a risarcire interamente i danni.

Resta inteso e concordato fra le Parti che eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti dalla polizza assicurativa resteranno comunque a esclusivo carico dell'Aggiudicatario.

# Art. 15 Fatturazione

La fattura elettronica dovrà essere intestata alla Stazione Appaltante (indicandone ragione sociale e codice univoco d’ufficio) e trasmessa con le modalità di cui alla legge 24/12/2007, n.244 e successivo D.M. n.55/2013, così come modificato dall’art.25 del D.L. n.66/2014, convertito in Legge n.89/2014.

Il pagamento sarà effettuato sulla base delle fatture elettroniche emesse conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia e sulla base della documentazione probatoria comprovante l’esecuzione degli obblighi contrattuali in relazione alle prestazioni regolarmente effettuate.

La fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto nonché, il Codice identificativo gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP).

Il codice univoco della Stazione Appaltante è il seguente: **UFWIU1**

Il pagamento delle fatture sarà effettuato nei termini di cui all’art. 4, comma 5 lett. b) del D.lgs. n° 231 del 09.10.2002, come modificato dal D.lgs. n° 192 del 09.11.2012.

La Stazione Appaltante, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48*-bis* del DPR n. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Nel caso in cui l’Agenzia delle entrate - Riscossione comunichi un inadempimento a carico del beneficiario, l’ente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del Decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. L’Ente, inoltre, potrà disporre ogni altro tipo di controllo che sia previsto da leggi successive alla data di redazione del presente contratto. Le commissioni bancarie applicate per l'esecuzione del bonifico a seguito del mandato di pagamento, saranno a carico dell’impresa.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Aggiudicatario potrà sospendere i lavori e tutte le attività previste nel Contratto; qualora l’Aggiudicatario si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC dalla Stazione Appaltante.

# Art. 16 Obblighi dell'Aggiudicatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia antimafia"). A tal fine, la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del Corrispettivo esclusivamente mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente “dedicato” le cui coordinate bancarie sono le seguenti: IBAN\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, è autorizzato ad effettuare operazioni sul predetto conto, il sig\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.F.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. **Art. 17 Cessione del contratto, del credito e del corrispettivo dell’appalto**

Il soggetto affidatario del contratto esegue in proprio le prestazioni richieste. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è nulla. E’ altresì nullo l’accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera (cfr. art.119 comma 1 del Codice).

Le cessioni di credito relative al corrispettivo dell'appalto sono ammesse nei limiti e con le modalità previste all'art. 120, comma 12 del D.Lgs. 36/2023.

In caso di cessione di credito successiva alla stipulazione del Contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario e il luogo del pagamento delle somme cedute.

In ogni caso, l’atto di cessione dovrà prevedere la facoltà di Arca di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente.

1. **Art. 18 Recesso**

La Stazione Appaltante recede dal contratto nella fattispecie di cui all’art.92 comma 4 D. Lgs. n.159/2011 (elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa).

La Stazione Appaltante recede, altresì, dal contratto nella fattispecie di cui all’art.88 comma 4-ter D.Lgs. n.159/2011 (sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del predetto D.Lgs.). In quest’ultima ipotesi di recesso, L’Amministrazione Contraente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio, se tecnicamente ed economicamente possibile. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta (art.124 commi1-2 del Codice).

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante e può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolate secondo quanto previsto nell'allegato II.14 al Codice (cfr. art.123 comma 1 del Codice).

L’esercizio del diritto di recesso è manifestato mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo defintivo. L'allegato II.14 al Codice disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore (art.123 commi 2-3 del Codice).

In ogni caso L ’Amministrazione Contraente potrà procedere al recesso dal contratto in tutte le ipotesi - anche sopravvenute - previste dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali anche se non espressamente elencate.

# Art. 19 Risoluzione

Ai sensi dell’art. 1456 c.c., la Stazione Appaltante potrà risolvere il Contratto tramite l’invio di una comunicazione scritta mediante raccomandata a/r anticipata via fax o PEC nei seguenti casi:

1. frode o grave negligenza;
2. accertata esecuzione in subappalto non autorizzata dalla Stazione Appaltante;
3. cessione parziale o totale del Contratto;
4. liquidazione, fallimento o altre procedure concorsuali e ogni altro caso di cessazione dell’attività dell’Aggiudicatario; in tal caso, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio, se tecnicamente ed economicamente possibile. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede in offerta (cfr. art.124 commi 1-2 del Codice).
5. per gravi e ripetute violazioni dei piani di sicurezza;
6. mancato rispetto del termine finale di completamento dei Lavori;
7. In caso di ingiustificata sospensionedei Lavori;
8. mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, nonché violazione delle previsioni in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori previste dal Contratto e dal D.Lgs. 81/2008;
9. applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, disposta con provvedimento definitivo ovvero condanna disposta con sentenza passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del D.Lgs n. 36/2023;
10. per mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
11. in caso di applicazione di n.3 penali ovvero nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% del valore del contratto, con conseguente esecuzione del servizio in danno del Fornitore inadempiente ed incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni.
12. in tutti i casi previsti dalla normativa europea e italiana in tema di finanziamento ottenuto e atti correlati.

Ai sensi dell’art.122 comma 3 del Codice, il Direttore dei Lavori, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Aggiudicatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, avvia in contraddittorio con l'Aggiudicatario il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice.

Il D.L. invia al responsabile di progetto (R.U.P.) una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Aggiudicatario. Il D.L. formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Aggiudicatario, assegnando a quest’ultimo un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al R.U.P. All'esito del procedimento, acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Aggiudicatario abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'Aggiudicatario.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente paragrafo, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Aggiudicatario rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei Lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’Aggiudicatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Aggiudicatario, qualora l’inadempimento permanga, l’Amministrazione Contraente risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'Aggiudicatario fermo restando il pagamento delle penali (cfr. art.122 comma 4 del Codice).

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente Articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Stazione Appaltante abbia ritenuto di non avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Aggiudicatario di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione, l’Aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento dei Lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto e la Stazione Appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dall’Aggiudicatario il rimborso di eventuali maggiori spese rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto.

Il Contratto sarà inoltre risolto nelle ipotesi e con le modalità dall’art. 122 D.Lgs. 36/2023.

# Art. 20 Trasparenza

L’Aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara espressamente ed irrevocabilmente:

1. che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto
2. di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque, volte a facilitare la conclusione del contratto stesso
3. che si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Aggiudicatario non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contatto, lo stesso si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod. civ., per fatto e colpa dell’Aggiudicatario, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

# Art. 21 Direttore Tecnico

Con la stipula del presente atto l’Aggiudicatario individua nel\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ quale Direttore Tecnico per i lavori in oggetto, iscritto Albo dei \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ della Provincia di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

I dati di contatto del Direttore Tecnico sono: numero telefonico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ indirizzo e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, indirizzo di posta elettronica certificata \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Art. 22 Elezione di domicilio

Ai sensi del Capo I art. 1.8 del CSA, ai fini del Contratto le parti eleggono domicilio

* la Stazione Appaltante presso la propria sede in Foggia, Via Romolo Caggese 2. Tel. 0881/762111, posta elettronica certificata arcacapitanata@pec.arcacapitanata.it.
* l’Aggiudicatario presso la sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, posta elettronica certificata \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Tuttavia, durante l’esecuzione dei Lavori e fino al mantenimento degli uffici in cantiere, per maggiore comodità, resta stabilito che ogni comunicazione all’Aggiudicatario relativa al Contratto potrà essere indirizzata, con piena efficacia, presso gli uffici del medesimo in cantiere.

L’Aggiudicatario ha l’obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente all’amministrazione e/o rappresentanza della medesima.

# Art. 23 Foro competente

Per ogni controversia derivante dall’esecuzione del Contratto le Parti convengono che il foro competente in via esclusiva sarà quello di Foggia.

Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, la costituzione del collegio consultivo tecnico è obbligatoria, ai sensi dell’art. 215 del d.lgs. n. 36/2023.

# Art. 24 Trattamento dei dati, consenso al trattamento

A sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679, le parti dichiarano di essersi preventivamente

e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione del contratto stesso.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

La Stazione Appaltante esegue il trattamento dei dati necessari alla esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio delle attività oggetto del presente contratto.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto dei principi generali applicabili al trattamento dei dati personali di cui all’art. 5 del Regolamento UE 2016/679.

L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.

L’Aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L’Aggiudicatario potrà menzionare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Aggiudicatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione Appaltante delle modalità e dei contenuti di detta menzione.

L’Aggiudicatario si impegna, altresì, a conformare i trattamenti di dati personali di cui è titolare la Stazione Appaltante al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali ed al Codice in materia di protezione dei dati personali.

La Stazione Appaltante rende le seguenti informazioni, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 679/2016.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Arca Capitanata, con sede legale in Foggia alla Via Romolo Caggese n. 2.

Il Responsabile della protezione dei dati è il dott. Filippo Del Vecchio, mail: dpo@arcacapitanata.it a cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti che la normativa sulla protezione dei dati personali riserva agli interessati.

I dati del Partecipante Aggiudicatario sono stati acquisiti ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili e per le verifiche imposte dal D. Lgs n. 36/2023.

Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure informatiche e supporti elettronici), con logiche correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali.

# Art. 25 Codice di comportamento - Divieto di pantouflage

L’Aggiudicatario si impegna a far rispettare ai propri dipendenti/collaboratori, occupati nelle attività contrattuali, gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di Comportamento della Stazione Appaltante, adottato con Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 04 del 11/01/2024, reperibile al seguente link <http://www.arcacapitanata.it/index.php/amministrazione-trasparente-uff/55-disposizioni-generali/457-atti-generali> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto e dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, emanato con DPR n° 62 del 16.04.2013. In caso di inadempimento da parte dell’Aggiudicatario agli obblighi di cui al precedente comma, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto.

L’Aggiudicatario con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (*pantouflage* o *revolving door*) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Arca Capitanata che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da un periodo inferiore ai tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Arca Capitanata nei suoi confronti.

# Art. 26 Spese contrattuali

Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro se dovute - relative alla stipulazione del contratto.

# Art. 27 Clausola finale

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della convenzione non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte dell’Amministrazione contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

 Per l’Aggiudicatario Per l’Amministrazione Contraente

Il sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_\_\_ e legale rappresentante dell’Aggiudicatario, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Oggetto e termine di ultimazione dei lavori (art. 2), Disciplina dell’Appalto (art. 3), Corrispettivo (art. 4), Modalità di pagamento del Corrispettivo e anticipazioni (art. 5), Obbligazioni dell’Aggiudicatario (art. 7), Tutela e sicurezza dei lavoratori (art. 8), Modalità e termini di esecuzione dei lavori, proroghe e sospensioni (art. 9), Penali (Art.11), Varianti (art. 12), Revisione prezzi (art. 13), Cauzione definitiva e polizze assicurative (art. 14), Cessione del contratto, del credito e del corrispettivo dell’appalto (art. 17), Recesso (art. 18), Risoluzione (art. 19), Foro competente (art. 23), Codice di comportamento – Divieto di pantouflage (art. 25), Spese contrattuali (art. 26), Clausola finale (art. 27).

Per l’Aggiudicatario

Il presente contratto, stipulato in modalità elettronica, è stato letto da me dott. Massimo Raponi, in qualità di Ufficiale Rogante come da Delibera dell’Amministratore Unico n. 76 del 05.05.2023 e le parti lo riconoscono conforme alle loro volontà ed alla mia presenza lo sottoscrivono, con firma digitale.

L'Ufficiale Rogante (che sottoscrive il presente atto mediante firma digitale)